

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2020****che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Nella quattordicesima riunione tenutasi a maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-14/12, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell'allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
- (2) È opportuno che l'Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea.
- (3) Il 7 settembre 2020 il Comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche dell'appendice 4 della decisione OCSE ⁽²⁾ per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. È opportuno che l'Unione modifichi gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto di tali modifiche.
- (4) Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all'OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48).
- (5) Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell'Unione da paesi terzi, è opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all'appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 le esportazioni dall'Unione e le importazioni nell'Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE ⁽³⁾ saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.
- (6) In considerazione del fatto che l'Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 11 di detta convenzione, non è necessario recepire nel diritto dell'Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto è opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all'interno dell'Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all'interno dell'Unione.
- (7) Nelle ultime riunioni della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è stata adottata una serie di direttive tecniche e documenti di orientamento per la gestione ecologicamente corretta di vari flussi di rifiuti. Le direttive tecniche e i documenti di orientamento forniscono indicazioni utili e dovrebbero pertanto essere aggiunti all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006.

⁽¹⁾ GUL 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

⁽³⁾ Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (9) Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea e delle appendici della decisione OCSE entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, è opportuno che anche le modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 a esse collegate entrino in vigore il 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

- 1) gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:

(1) nell'allegato I C, punto 25, lettera e), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B, IV (EU48) o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell'allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l'allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell'allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A.»;

(2) l'allegato III è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 ("ELENCO VERDE")»;

b) nella parte I, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutti i riferimenti fatti all'elenco A nell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;»;

c) nella parte I, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell'allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell'allegato IV, parte I):

I rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti *:

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente ** da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

- polietilene (PE)
- polipropilene (PP)
- polistirene (PS)
- acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
- polietilene tereftalato (PET)
- policarbonato (PC)
- polieteri

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente ** da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

- resine ureiche
- resine formofenoliche
- resine melammine formaldeidi
- resine epossidiche
- resine alchiliche

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente ** da uno dei seguenti polimeri fluorurati ***:

- perfluoroetilene/propilene (FEP)
- perfluoroalcossi alcani:
 - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinil etero (PFA)
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinil etero (MFA)

- fluoruro di polivinile (PVF)
- polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- politetrafluoroetilene (PTFE)
- cloruro di polivinile (PVC)

* Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

*** I rifiuti di consumo sono esclusi.»;

d) nella parte II il seguente testo è soppresso:

«Rifiuti solidi in plastica

GH013 391530 ex 390410-40

Polimeri di cloruro di vinile»;

(3) l'allegato III A è così modificato:

a) al punto 3, le lettere d), e) e f) sono soppresse;

b) è aggiunto il seguente punto 4:

«4. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotratini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato esclusivamente ai fini delle spedizioni all'interno dell'Unione:

- a) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;
- b) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;
- c) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a perfluoroalcolici alcani;

(4) l'allegato IV è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE ("ELENCO AMBRA")»;

b) la parte I è così modificata:

i) il primo e il secondo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«I seguenti rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte:

rifiuti che figurano negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea *.

* L'allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A. L'allegato II della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 3, elenco A.»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutti i riferimenti fatti all'elenco B nell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento;»;

iii) sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

«e) la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;

f) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU48 Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce UE3011 nell'allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall'allegato III A, punto 4.»;

c) nella parte II, dopo la voce AC270 è inserita la seguente voce:

«AC300 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell'allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1)»;

(5) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) nell'elenco A, alla sezione A3 è aggiunta la seguente voce:

«A3210 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella lista B di questa parte, e la voce EU48 nella lista A della parte 3)»;

ii) nell'elenco B, la sezione B3 è così modificata:

— la voce B3010 è soppressa;

— prima della voce B3020 è inserita la seguente voce:

«B3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 3, elenco A)

— I seguenti rifiuti di plastica, purché destinati a essere riciclati * in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti **:

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente *** da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

- polietilene (PE)
- polipropilene (PP)
- polistirene (PS)
- acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
- polietilene tereftalato (PET)
- policarbonato (PC)
- polietere

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente *** da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

- resine ureiche
- resine formofenoliche
- resine melammine formaldeidi
- resine epossidiche
- resine alchiliche

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente *** da uno dei seguenti polimeri fluorurati ****:

- perfluoroetilene/propilene (FEP)
- perfluoroalcossi alcani:
 - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinil etero (PFA)
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinil etero (MFA)
- fluoruro di polivinile (PVF)
- polifluoruro di vinilidene (PVDF)

- miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato separatamente ***** e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti **

- * Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
- ** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".
- *** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".
- **** I rifiuti di consumo sono esclusi.
- ***** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»

b) nella parte 3, l'elenco A è sostituito dal seguente:

«Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea)»

Y46 Rifiuti domestici *

Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici

Y48 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione dei seguenti:

- rifiuti di plastica che sono rifiuti pericolosi (cfr. voce A3210 nell'elenco A, parte 1, dell'allegato V)
- i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati ** in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti ***:
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente **** da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:
 - polietilene (PE)
 - polipropilene (PP)
 - polistirene (PS)
 - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
 - polietilene tereftalato (PET)
 - policarbonato (PC)
 - polieteri
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente **** da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:
 - resine ureiche
 - resine formofenoliche
 - resine melammine formaldeidi
 - resine epossidiche
 - resine alchiliche
 - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente **** da uno dei seguenti polimeri fluorurati *****:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcossi alcani:
 - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinilettere (PFA)
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilettere (MFA)

- fluoruro di polivinile (PVF)
- polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato separatamente ***** e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti ***

* Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III.

** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

*** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

**** Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

***** I rifiuti di consumo sono esclusi.

***** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;

c) nella parte 3, l'intestazione dell'elenco B è sostituita dalla seguente:

*«Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II) **

* I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.»;

(6) l'allegato VII è così modificato:

nella casella 10 è aggiunto quanto segue:

«vii) Altro (precisare):».

ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)**I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea**

1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) ⁽¹⁾
2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido¹
3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi¹
4. Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) ⁽²⁾
5. Direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati ⁽³⁾
6. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati ⁽⁴⁾
7. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati ⁽⁵⁾
8. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁵
9. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati ⁽⁶⁾
10. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dieldrin, endrin, eptacoloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall'esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁶
11. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l'esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l'HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁶
12. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati³
13. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene³

⁽¹⁾ Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.

⁽²⁾ Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.

⁽³⁾ Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

⁽⁴⁾ Adottate all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.

⁽⁵⁾ Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.

⁽⁶⁾ Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

14. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati³
15. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati³
16. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici ⁽⁷⁾
17. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati⁵
18. Direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento⁷
19. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso⁶
20. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso⁷
21. Quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ⁽⁸⁾
22. Manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti ⁽⁹⁾

II. Linee guida adottate dall'OCSE

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:
personal computer usati e rottami ⁽¹⁰⁾

III. Linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO)

Linee guida sul riciclaggio delle navi ⁽¹¹⁾

IV. Linee guida adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia ⁽¹²⁾

⁽⁷⁾ Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

⁽⁸⁾ Adottato all'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

⁽⁹⁾ Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.

⁽¹⁰⁾ Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

⁽¹¹⁾ Risoluzione A.962 adottata dall'assemblea dell'IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

⁽¹²⁾ Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della 289a sessione, 11-26 marzo 2004.»